



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**



ACCORDO

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

E

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI DI COMUNE INTERESSE

ACCORDO

TRA

Università degli Studi di Trento, CF/P.IVA 00340520220, con sede legale a 38122 Trento (TN), via Calepina 14, rappresentata dal Rettore *pro tempore* e legale rappresentante, prof. Flavio Deflorian, autorizzato alla stipula del presente atto nella seduta del Senato Accademico del 29 giugno 2022 (di seguito denominata “UNITRENTO”);

E

Opera Universitaria di Trento, C.F. 80003390228, P IVA 00453340226 con sede a Trento (TN), via della Malpensada, 82/A, rappresentata dalla Presidente, prof.ssa Maria Laura Frigotto, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2022 (di seguito denominata “OPERA”);

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”

VISTO

- il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito “GDPR”);
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito “Codice della privacy”) e, in particolare, l’art. 2 ter “*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri*” e l’art. 2 sexies “*Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante*”;
- il Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali, emanato con DR n. 281 del 6 aprile 2021;
- il Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanato con D.R. n. 1192 di data 22.12.2005;
- l’art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. relativo all’autocertificazione;
- gli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
- l’art. 43, commi 2, 3 e 4 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. per cui nell’ambito degli accertamenti d’ufficio è consentita *la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 3. L’amministrazione procedente opera l’acquisizione*



d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica. _4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”;

- l'art. 50, commi 1, 2, 2 bis e 3 bis del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice di Amministrazione Digitale - CAD) relativo alla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 71 del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., “Regole tecniche” in combinato disposto con le Linee guida dell'AGID sull'interoperabilità tecnica;
- il D. lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e s.m.i., relativo alla normativa in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
- il D.P.C.M. 9 aprile 2001 relativo alle disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e s.m.i.;
- la L. 14 agosto 1982, n. 590 istitutiva dell'Università degli Studi di Trento;
- il D. lgs 18 luglio 2011, n. 142 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli Studi;
- la L.P. della Provincia Autonoma di Trento del 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore”;
- la L.P della Provincia Autonoma di Trento del 7 gennaio 1997, n. 1 “Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale”;
- la Delibera PAT n. 1765 del 7 ottobre 2016 relativa agli indirizzi generali per la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario;
- il Protocollo d'intesa PAT e UNITRENTO del 11 luglio 2016 volto ad agevolare l'accesso al percorso universitario ai richiedenti/ titolari di protezione internazionale;

PREMESSO CHE

tra UNITRENTO e OPERA è stata autorizzata la sottoscrizione di una convenzione per la gestione di attività e servizi di comune interesse;

OPERA, Ente strumentale della Provincia autonoma di Trento preposto al diritto allo studio universitario, è un punto di riferimento e di servizio per gli studenti universitari per quanto attiene alle attività connesse al diritto allo studio, ad iniziative culturali e di tempo libero, orientamento, servizi rivolti a studenti con disabilità;

OPERA, per lo svolgimento di alcune attività istituzionali, necessita di determinati dati personali degli studenti di UNITRENTO, richiedenti i benefici e i servizi offerti da OPERA stessa, dei quali UNITRENTO risulta Titolare del trattamento, come meglio descritti nell'Allegato A1;

UNITRENTO, per lo svolgimento di alcune attività istituzionali, necessita di determinati dati personali degli studenti di UNITRENTO, che hanno ottenuto i benefici e i servizi offerti da OPERA stessa, dei quali OPERA risulta Titolare dei trattamenti come indicati nell'Allegato A1;



UNITRENTO effettua altresì trattamenti di dati personali per conto di OPERA, di cui la stessa è Titolare come indicati nell'Allegato A2;

UNITRENTO ed OPERA necessitano quindi, nell'ambito di realizzazione della convenzione di cui in premessa, di trasmettersi in via telematica, dati personali per lo svolgimento dei rispettivi compiti di interesse pubblico e secondo modalità e condizioni di accesso che assicurino la sicurezza e riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati;

Tutto ciò quanto sopra visto e premesso, le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Con il presente atto le Parti, in qualità di Titolari autonomi, intendono disciplinare le specifiche modalità e condizioni con cui effettuare la reciproca trasmissione dei dati personali nell'ambito della convenzione sottoscritta tra le Parti per la gestione di attività e servizi di comune interesse di cui in premessa.

Art. 2 – Descrizione dei trattamenti e base giuridica

1. I dati personali oggetto di trattamento tra le Parti sono indicati nel dettaglio nell'Allegato A1.
2. In particolare, la comunicazione dei dati tra le Parti è effettuata nell'ambito dell'esecuzione dei rispettivi compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), dell'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR nonché dell'art. 2 *sexies* del D. lgs. 196/2003 e s.m.i (*lett. m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; lett. bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario; lett. aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili*) e correlati obblighi di legge (*es. verifiche a campione sulle autocertificazioni*).
3. Per ciascun trattamento sono stati individuati i seguenti elementi: la titolarità dei dati raccolti, i soggetti coinvolti nel trattamento, i sistemi informativi in cui sono gestiti e conservati i dati dei rispettivi Titolari, le modalità di trasmissione dei dati, i rispettivi flussi, le categorie di interessati, la tipologia dei dati trattati, le finalità della comunicazione, la base giuridica, i soggetti tenuti al rilascio dell'informativa privacy.
4. Le Parti si impegnano ad effettuare la trasmissione dei dati relativi a ciascun trattamento di cui all'Allegato A1 secondo modalità che assicurino la sicurezza e la protezione dei dati ai sensi degli artt. 32 e 25 del GDPR, dell'art. 71 del CAD e delle linee guida dell'AGID sull'interoperabilità tecnica.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, in relazione ai trattamenti descritti nell'Allegato A1, alle seguenti attività:
 - designare i soggetti dell'altra Parte che accedono ai propri sistemi informativi "Autorizzati al trattamento", fornendo loro le istruzioni in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la sicurezza e riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
 - osservare nel trattamento dei dati oggetto di trasmissione dei quali assumono la titolarità autonoma, gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati, compreso l'obbligo di rendere agli interessati informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (dati personali non ottenuti presso l'interessato) nonché di istruire e formare il proprio personale che tratta i dati personali nell'ambito della gestione di attività e servizi di comune interesse delle Parti in materia di protezione dei dati.
2. OPERA si impegna, in relazione ai trattamenti descritti nell'Allegato A2, a nominare con separato atto UNITRENTO, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, fornendo altresì le relative istruzioni al trattamento.

Art. 4 – Responsabilità delle Parti

1. Considerato che la trasmissione dei dati personali da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato e del trattamento, ciascuna Parte che riceve i dati trasmessi deve intendersi autonomo Titolare del trattamento per le attività di competenza, con conseguente distinta e autonoma responsabilità in merito all'osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati, con particolare riguardo alle modalità di trattamento, all'applicazione di adeguate misure tecniche ed organizzative ai sensi dell'art. 32 del GDPR, alla notifica di eventuali violazioni dei dati al Garante per la protezione dei dati e al riscontro dell'esercizio dei diritti degli interessati.
2. Qualora, al di fuori delle attività di trattamento oggetto del presente Accordo sia necessario trasmettere ulteriori dati e informazioni personali per le medesime e/o ulteriori finalità, fermo restando la necessità di integrare gli allegati A1 e A2, la Parte detentrici dei dati valuterà di volta in volta le condizioni di liceità per provvedere alla trasmissione degli stessi alla luce della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Art. 5 - Violazione di dati personali

1. In caso di violazione dei dati personali, ferma restando l'autonoma ed esclusiva responsabilità della Parte che ha subito la suddetta violazione, quest'ultima si impegna ad informare l'altra Parte, al rispettivo indirizzo pec, senza ingiustificato ritardo a della violazione stessa qualora abbia riguardato dati personali trasmessi nell'ambito del presente Accordo.

Art. 6 - Durata

1. Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore sino alla scadenza della convenzione per la gestione di attività e servizi di comune interesse di cui in premessa, salvo eventuali modifiche.
2. Il presente Accordo potrà essere prorogato nelle more della stipula della nuova convenzione per la gestione di attività e servizi di comune interesse.

Art. 7 - Comunicazioni

1. Le Parti indicano di seguito i rispettivi riferimenti in ordine ad eventuali comunicazioni:
 - per UNITRENTO:
email Referente: dir.dss@unitn.it
email RPD: rpd@unitn;
email UniTrento: ateneo@unitn.it; ateneo@pec.unitn.it
 - per OPERA:
email Referente: direzione@operauni.tn.it
email RPD: dpo@operauni.tn.it
email Opera: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it

Art. 8- Clausole finali

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo, la relativa controversia verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Trento.
2. Il presente Accordo e i relativi allegati potranno essere modificati solo previo accordo scritto tra le Parti.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa applicabile in materia.

Università degli Studi di Trento

Il Rettore
Prof. Flavio Deflorian

Opera Universitaria di Trento

La Presidente
Prof.ssa Maria Laura Frigotto

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



Allegati:

Allegato A1 – Trattamenti per cui UNITRENTO e OPERA sono Titolari autonomi;

Allegato A2 – Trattamenti per cui OPERA è Titolare autonoma e UNITRENTO Responsabile del trattamento.